**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 3 agosto 2018, presso la Confcommercio di Roma si sono incontrate:

- XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY S.P.A., nella persona di Andrea Dal Corso, procuratore speciale, con l'assistenza tecnica di Confcommercio Roma;

(di seguito "**l'Azienda**")

**E**

- F.L.A.I.C.A. UNITI CUB – COMMERCIO E SERVIZI, nella persona di Amedeo Rossi;
- RSA nella persona di Massimo Calamanti.

(di seguito le "**OO.SS.**" o "**Organizzazioni Sindacali**")

**PREMESSO CHE**

- XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY SPA è un'importante realtà italiana nel settore della logistica, operante a Colleferro oltre che in altri siti dislocati in Italia, da Spinea a Catania, Faenza ecc. e applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio;
- Nel 2016 l'Azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/1991 per n. 8 soggetti, procedura poi conclusasi con un CDS per 12 mesi dal 1 maggio 2016 al 30 aprile 2017;
- Le criticità si sono però protratte anche dopo i primi 12 mesi di CDS, anzi oltre alla mancata ripresa, la Società ha dovuto fronteggiare la disdetta dei contratti in essere da parte di due importanti aziende;
- Nel 2017 la Società ha quindi avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/1991 per n. 6 soggetti, conclusasi con un CDS per 12 mesi dal 28 agosto 2017 al 27 agosto 2018;
- Le difficoltà permangono allo stato attuale, anche in relazione alla circostanza che molti clienti gestiti presso la sede di Colleferro hanno intrapreso negli ultimi anni un trend di continua riduzione di costi, che passa anche attraverso continue richieste di revisione degli accordi con i fornitori;
- l'Azienda ha quindi provveduto, nel corso dell' incontro odierno, a rappresentare alle OO.SS. il permanere di difficoltà economiche, commerciali e finanziarie per la sede di Colleferro, allo scopo di analizzare congiuntamente la situazione aziendale e la gestione delle problematiche occupazionali conseguenti; in particolare XPO evidenzia come il trend dei volumi gestiti con gli attuali clienti e le loro decisioni di internalizzazione stiano comportando mancati guadagni per circa 800.000 euro l'anno. E' stato evidenziato come uno dei grandi clienti abbia già formalizzato la disdetta da fine 2018 comportando una previsione di mancato ulteriore fatturato per circa 500.000 euro l'anno. L'Azienda ha infine rappresentato come nuovo cliente, a dispetto delle attese, copra soltanto la metà dei volumi di quanto sviluppava negli anni scorsi uno dei clienti persi.
  La previsione di nuove attività non si concretizzerà fino a metà del 2019.
  Infine va considerato che, presso la sede di Colleferro, persistono 5.500 mq vuoti che non generano alcun ricavo ma solo costi di affitto e gestione..
- la sede di Colleferro occupa attualmente 32 persone, di cui 27 persone con la qualifica di impiegati e di cui 5 persone con qualifica di operai, riguardo alle quali l' Azienda denuncia un esubero, di natura congiunturale, individuato nel suo complesso in non meno di 5 unità lavorative;

- L'Azienda, valutata la possibilità di una riduzione media dell'attività lavorativa ha analizzato, unitamente alle OO.SS., l'insieme degli strumenti legislativi utili a ridurre in tutto od in parte l'impatto delle suddette cause economiche/finanziarie sul su indicato esubero, fermo restando l'obiettivo del contenimento dei costi retributivi aziendali. Dopo ampia discussione e vari approfondimenti, nonché raccogliendo le proposte di tutte le parti intervenute, si è convenuto di ricercare nel contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 148/2015 lo strumento più idoneo al superamento in tutto o in parte della complessa problematica in questione;
- l'orario ordinario di lavoro full-time applicato è di 40 ore settimanali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**A) CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVO**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Per un numero di lavoratori pari a 32 si ricorrerà al contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 148/2015, per un periodo di 12 mesi a partire dal 28 agosto 2018, nel rispetto dei limiti di durata di cui all'art. 22 del medesimo D. Lgs. 148/2015.
3. Conseguentemente, in virtù del presente accordo, la società XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY SPA inoltrerà ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istanza per la concessione della CIGS con causale contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, per un periodo di ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 28 agosto 2018.
4. A fronte della riduzione di orario di cui qui di seguito, la retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le provvidenze previste per legge.
5. La percentuale massima di riduzione media dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati al contratto di solidarietà è definita nel periodo di riferimento nella misura media mensile del 20% e sarà, pertanto, la parametrazione percentuale media settimanale; la solidarietà sarà applicata in maniera verticale o orizzontale con l'eliminazione o il contenimento massimo delle prestazioni supplementari e/o straordinarie.
6. La percentuale di riduzione dell' orario di lavoro sopra individuata è intesa come media della riduzione dell'orario di lavoro contrattuale praticato in azienda con la possibilità, pertanto, che i lavoratori addetti ad alcuni reparti possano essere interessati da una riduzione media dell' orario di lavoro, parametrata su base mensile, superiore al 20% dell' orario contrattuale e che comunque, con riferimento al periodo di vigenza del presente contratto di solidarietà, per ciascun lavoratore interessato risulti il rispetto del limite complessivo di cui all'art. 21, comma 5 D.lgs. 148/2015;
7. Vista la complessità dell'organizzazione aziendale, l'articolazione della riduzione dell'orario sarà effettuata, secondo le esigenze gestionali dell' Azienda, in giornate intere di sospensione dell' attività distribuite:
   - all' interno del mese;
   - concentrate in settimane intere sempre nell' arco del mese;
   - all' interno delle settimane lavorative sempre nell' arco del mese,

   ovvero tramite entrate posticipate o uscite anticipate.
8. L'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario è quello allegato al presente verbale di accordo, di cui costituisce parte integrante (Allegato 1);
9. L'Azienda, nonostante le difficoltà finanziarie già precisate in premessa, anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti norme di legge, nel

presupposto dell'approvazione del Decreto da parte del Ministero del Lavoro e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS.

10. Le parti concordano che l'Azienda, a fronte del verificarsi di improvvisi picchi di carattere produttivo ed in concomitanza con particolari periodi dell'anno, durante i quali l'attività aziendale registrasse incrementi dei volumi gestiti, in ragione di tali temporanee esigenze di maggior lavoro potrà modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto in misura proporzionale, e per il numero di lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni, comunicando tale provvedimento agli uffici competenti ed alle rappresentanze sindacali nei termini e nei modi previsti dalla legge.
11. Le parti dichiarano congiuntamente di aver profuso ogni sforzo, raccogliendo e valutando le rispettive esigenze, prestando specifica attenzione alle istanze tutte provenienti dai lavoratori della. rappresentati in tutte le fasi degli incontri dalle OO.SS. Territoriali e dalle RSA;
12. Le OO.SS. e le RSA, nel loro insieme, hanno avuto parte attiva in tutti i confronti che hanno condotto alla soluzione raggiunta con il presente accordo, al fine di ridistribuire i sacrifici, garantire la continuità ed il rilancio dell'Azienda; nelle aspettative di una ripresa economica/produttiva le stesse si auspicano la cessazione dell'uso della solidarietà ed in prospettiva, un possibile incremento dell'occupazione conseguente alle mutate condizioni, soprattutto economiche/finanziarie, del mercato.
13. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito tutte le procedure di legge e di aver concluso il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 148/2015 nonché nel rispetto dell'art. 51 del Dlgs. n. 81 del 2015 e di ogni altra disposizione prevista da leggi, norme, contratti e/o accordi vigenti in materia dando atto di aver regolarmente esperito e concluso la procedura di consultazione.
14. Le parti si incontreranno periodicamente per verificare la situazione aziendale, l'articolazione delle riduzioni orarie e monitorare l' applicazione di quanto previsto nel presente Verbale di Accordo e, tal proposito, si impegnano ad incontrarsi entro il mese di dicembre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY SPA

F.L.A.I.C.A. UNITI CLUB – COMMERCIO E SERVIZI

CONFCOMMERCIO ROMA

RSA